

**NORME INTERNE RELATIVE AI TIROCINI DI TRADUZIONE
PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

Capitolo 1 – Disposizioni generali	4
Articolo 1 I vari tipi di tirocini di traduzione presso il Segretariato generale del Parlamento europeo	4
Articolo 2 Campo di applicazione	4
Articolo 3 Competenza amministrativa e finanziaria	4
Articolo 4 Comitato consultivo dei tirocini	4
Articolo 5 Condizioni generali di ammissione	5
Articolo 6 Procedura di ammissione	5
Articolo 7 Contratto di tirocinio	6
Articolo 8 Obblighi generali dei tirocinanti	6
Articolo 9 Funzioni del tutore	7
Articolo 10 Sospensione del tirocinio	7
Articolo 11 Fine anticipata del tirocinio	7
Articolo 12 Fine del tirocinio	8
Articolo 13 Orario di lavoro	8
Articolo 14 Spese di viaggio di inizio e fine tirocinio	8
Articolo 15 Spese di missione durante il tirocinio	9
<i>Autorizzazione della missione</i>	9
<i>Rimborso delle spese di vitto e alloggio</i>	9
<i>Rimborso delle spese di trasporto</i>	10
<i>Circuito dell'ordine di missione e della dichiarazione di spese</i>	10
Articolo 16 Assicurazione malattia e infortunio	10
Articolo 17 Congedi	11
Articolo 18 Congedi speciali	11
Articolo 19 Congedi di malattia	11
Articolo 20 Assenze ingiustificate	11

Capitolo 2 – Disposizioni applicabili ai tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari12

Articolo 21 Obiettivo dei tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari	12
Articolo 22 Condizione specifica di ammissione	12
Articolo 23 Durata del tirocinio	12
Articolo 24 Trattamento economico	12

Capitolo 3 – Disposizioni applicabili ai tirocini di formazione alla traduzione	13
Articolo 25 Obiettivo e condizioni specifiche di ammissione ai tirocini di formazione alla traduzione	13
Articolo 26 Durata del tirocinio	13
Articolo 27 Indennità	14
 Capitolo 4 – Disposizioni finali	 14
Articolo 28 Controversie	14
Articolo 29 Trattamento dei dati personali	15
Articolo 30 Entrata in vigore	15

Capitolo 1 – Disposizioni generali

Articolo 1

I vari tipi di tirocini di traduzione presso il Segretariato generale del Parlamento europeo

Per contribuire all'educazione europea ed alla formazione professionale dei cittadini nonché alla loro iniziazione al funzionamento dell'istituzione, il Segretariato generale del Parlamento europeo offre i seguenti tirocini di traduzione:

- a) tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari;
- b) tirocini di formazione alla traduzione.

Articolo 2

Campo di applicazione

Le presenti norme si applicano unicamente ai tirocini di traduzione. Gli altri tirocini offerti dal Segretariato generale del Parlamento europeo sono disciplinati da norme specifiche.

Articolo 3

Competenza amministrativa e finanziaria

- 1. L'autorità abilitata a decidere l'ammissione a tutti i tirocini di traduzione disciplinati dalle presenti norme (in appresso "l'autorità competente") è il direttore generale della traduzione o il suo delegato.
- 2. Previa approvazione del bilancio del Parlamento europeo, l'autorità competente decide in merito al numero massimo di tirocini di traduzione che possono essere accordati durante l'esercizio finanziario, nonché al numero di tirocini che possono essere oggetto di proroghe ai sensi degli articoli 23 e 26 delle presenti norme.

Articolo 4

Comitato consultivo dei tirocini

- 1. Il Comitato consultivo dei tirocini (in appresso "il Comitato") ha il compito di controllare la qualità del contenuto e il buon svolgimento dei tirocini nonché l'attuazione di un dispositivo di accoglienza dei tirocinanti. A tale riguardo, trasmette utili raccomandazioni al Segretario generale. Esso è consultato su ogni progetto di modifica delle presenti norme.
- 2. Il Comitato è composto da un rappresentante di ciascuna direzione generale, designato dal Segretario generale tra i funzionari responsabili dei tirocini in ciascuna di tali direzioni generali¹. Il Segretario generale nomina il presidente del Comitato, il segretario e un osservatore del Comitato per l'uguaglianza delle opportunità (COPEC).

¹ Per estensione, i servizi autonomi quali i Gabinetti e le Direzioni autonome legate a tali Gabinetti sono inclusi sotto tale denominazione.

Articolo 5

Condizioni generali di ammissione

I tirocinanti devono:

- a) possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese candidato all'adesione all'Unione europea;
- b) avere compiuto 18 anni alla data d'inizio del tirocinio;
- c) avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea o della lingua ufficiale di uno dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali dell'Unione europea;
- d) non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quattro settimane consecutive a carico del bilancio dell'Unione europea.

Articolo 6

Procedura di ammissione

1. I candidati presentano la domanda di tirocinio esclusivamente via Internet sul sito del Parlamento europeo. Essi completano elettronicamente il documento denominato "atto di candidatura" che, una volta convalidato, è importato nella banca dati dell'unità Formazione e tirocini della Direzione generale della traduzione. Essi ricevono quindi una copia del loro atto di candidatura e un numero di iscrizione.
2. L'unità Formazione e tirocini esamina la ricevibilità delle candidature, in base alle condizioni generali di ammissione stabilite all'articolo 5 e alle condizioni specifiche di ammissione ai vari tipi di tirocinio di traduzione, definite agli articoli 22 e 25. Per ogni periodo di tirocinio, essa trasmette tutti i dati pertinenti riguardanti le singole candidature ricevibili ai servizi di assegnazione della Direzione generale della traduzione, tenendo conto della lingua madre del candidato.
3. I servizi di assegnazione della Direzione generale della traduzione esaminano tali candidature, in base alle qualifiche e alle attitudini dei candidati, alle esigenze specifiche correlate alle previste attività della Direzione generale della traduzione e alle rispettive capacità di accoglienza.
4. A parità di qualifiche e di attitudini, i servizi di assegnazione prendono in considerazione una ripartizione geografica dell'origine dei candidati quanto più equilibrata possibile, nonché l'equilibrio fra uomini e donne. I servizi di assegnazione comunicano all'unità Formazione e tirocini le scelte effettuate, classificate in ordine di priorità.
5. Il Parlamento europeo attua una politica di pari opportunità e prevede, se del caso, azioni positive nei confronti di persone con disabilità per quanto riguarda l'assunzione di tirocinanti.
6. L'autorità competente stabilisce l'elenco di candidati così proposti in funzione del numero totale di tirocini di traduzione autorizzati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2.
7. Al termine di ogni procedura di selezione, l'unità Formazione e tirocini informa il Comitato del numero di candidature pervenute, del numero di candidature ricevibili e del risultato delle selezioni effettuate.
8. I candidati sono informati personalmente dell'esito della loro candidatura con notifica inviata all'indirizzo elettronico indicato nell'atto di candidatura.

I candidati preselezionati sono tenuti a fornire entro i termini indicati:

- a) l'atto di candidatura datato e firmato;
- b) un documento che attesti la loro nazionalità;
- c) copie dei diplomi che hanno menzionato nel loro atto di candidatura online;
- d) un'analisi dei loro risultati universitari (analisi dei corsi seguiti, punteggi ottenuti, ecc.);
- e) se del caso, e secondo il tirocinio scelto, i certificati corrispondenti alle condizioni specifiche di ammissione (articoli 22 e 25).

I candidati selezionati che ricevono una proposta di tirocinio sono tenuti a fornire entro i termini indicati:

- a) il contratto di tirocinio debitamente firmato dagli stessi e, se del caso, dal rappresentante del loro istituto di insegnamento;
- b) la dichiarazione firmata relativa all'obbligo di segreto professionale e di discrezione.

Si esige una traduzione ufficiale dei suddetti documenti se non sono redatti in una lingua ufficiale dell'Unione europea.

- 9. I candidati che non sono stati selezionati, che ritirano la loro candidatura o rifiutano l'offerta di tirocinio possono presentare una nuova candidatura per un periodo di tirocinio successivo.
- 10. L'esito della procedura di selezione non è pubblicato.
- 11. L'ammissione a un tirocinio non conferisce in alcun caso al candidato la qualifica di funzionario o di agente dell'Unione europea e non dà assolutamente diritto ad una successiva assunzione.

Articolo 7

Contratto di tirocinio

- 1. I candidati selezionati per effettuare un tirocinio al Parlamento europeo devono firmare un contratto-tipo di tirocinio. Il contratto può essere firmato, se del caso, da un rappresentante del loro istituto di insegnamento.
- 2. Unicamente tale contratto è di applicazione. Il Parlamento europeo non aderisce ad alcun contratto di tirocinio proposto dall'istituto di insegnamento da cui il tirocinante dipende.

Articolo 8

Obblighi generali dei tirocinanti

- 1. Accettando un tirocinio al Parlamento europeo, il tirocinante si impegna a rispettare le norme interne dell'istituzione.
- 2. Durante l'intero periodo di tirocinio, i tirocinanti sono posti sotto la responsabilità di un tutore.
- 3. I tirocinanti sono tenuti a conformarsi alle istruzioni impartite loro dal tutore e dalla gerarchia del servizio di assegnazione nonché alle direttive amministrative dell'autorità competente. Essi devono altresì rispettare le norme interne di funzionamento del Parlamento europeo, in particolare quelle riguardanti la sicurezza.
- 4. I tirocinanti devono contribuire ai lavori dei servizi ai quali sono assegnati. I diritti d'autore sugli studi effettuati durante il tirocinio appartengono al Parlamento europeo.

5. Essi sono tenuti a dar prova della consueta riservatezza e discrezione sui fatti e informazioni di cui venissero a conoscenza durante il loro soggiorno presso l'istituzione. È fatto loro divieto di comunicare a chicchessia documenti o informazioni che non siano stati resi di pubblico dominio, salvo accordo preliminare dell'istituzione. Detto obbligo permane anche dopo la fine del tirocinio.
6. I tirocinanti non devono avere impegni professionali nei confronti di terzi che siano incompatibili con il loro tirocinio.
7. I tirocinanti sono tenuti a rispettare le norme del paese a cui sono destinati, tra cui in particolare la loro iscrizione all'anagrafe del comune.

Articolo 9

Funzioni del tutore

1. Il tutore elabora un piano di tirocinio e sovrintende ai lavori dei tirocinanti per tutta la durata del tirocinio.
2. Il tutore assiste il tirocinante per qualsiasi questione di ordine amministrativo e ne assicura il collegamento amministrativo con l'unità Formazione e tirocini.
3. Il tutore informa senza indugio l'unità Formazione e tirocini in merito a qualsiasi avvenimento significativo verificatosi durante il tirocinio (segnatamente assenze, malattie, infortuni) che egli stesso abbia constatato o di cui sia stato informato dal tirocinante.
4. Il tutore elabora una valutazione del tirocinio, compilando l'apposito modulo, e attesta il periodo effettivamente svolto.

Articolo 10

Sospensione del tirocinio

1. I tirocini possono essere sospesi temporaneamente dall'autorità competente, al massimo per un mese, su richiesta motivata del tirocinante, trasmessa all'autorità competente e vistata dal tutore. Alle stesse condizioni, il tutore può anche chiedere la sospensione del tirocinio, per ragioni debitamente giustificate.
2. Durante una sospensione temporanea del tirocinio, i diritti e gli obblighi rispettivi del Parlamento europeo e del tirocinante sono sospesi, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 4 e 5.

Articolo 11

Fine anticipata del tirocinio

1. L'autorità competente può porre termine al tirocinio prima della scadenza del periodo per cui è stato accordato:
 - su richiesta motivata del tirocinante, trasmessa all'autorità competente e vistata dal tutore,
 - su richiesta motivata del tutore, vistata dal suo direttore e trasmessa all'autorità competente, in particolare per motivi funzionali tassativi, per inadempienza degli obblighi da parte del tirocinante o per prestazioni insufficienti,
 - per decisione motivata dell'autorità competente, segnatamente per motivi funzionali tassativi o per inadempienza degli obblighi da parte del tirocinante, dopo averlo ascoltato.

2. Se la fine anticipata del tirocinio è richiesta dal tutore, quest'ultimo comunica al tirocinante per iscritto le ragioni per le quali intende adottare tale misura e gli permette di formulare le sue osservazioni oralmente o per iscritto, a scelta del tirocinante. In seguito trasmette all'autorità competente una richiesta di fine del tirocinio.

Alla ricezione della richiesta, l'autorità competente può proporre al tirocinante di continuare il tirocinio in un altro servizio, senza che ciò sia un obbligo. In tal caso, si stabilisce una clausola addizionale al contratto di tirocinio.

3. Per porre termine al tirocinio in modo anticipato su richiesta motivata del tutore o di sua iniziativa, l'autorità competente trasmette al tirocinante una decisione motivata.

Articolo 12

Fine del tirocinio

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, il tirocinio termina allo scadere del periodo per il quale è stato accordato.
2. Al termine del tirocinio, il tirocinante redige una relazione sul tirocinio che consegna al tutore, utilizzando il modulo predisposto a tal fine. Nello stesso modulo il tutore effettua una valutazione del tirocinio. Il modulo viene poi firmato dal tirocinante e dal tutore. Il tutore lo trasmette all'unità Formazione e tirocini.
3. Se il tirocinante ha compiuto tutti i suoi obblighi, l'unità Formazione e tirocini consegna un certificato di tirocinio avvalendosi dell'apposito modulo in cui si specifica la durata del tirocinio, il servizio e il luogo di assegnazione, nonché il nome del tutore.

Articolo 13

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è l'orario vigente al Parlamento europeo.

Articolo 14

Spese di viaggio di inizio e fine tirocinio

1. I tirocinanti hanno diritto ad un versamento forfettario per contribuire alle spese di viaggio, fra il luogo della loro effettiva residenza ed il luogo di svolgimento del tirocinio, sostenute all'inizio e alla fine dello stesso. Tale diritto risulta acquisito ove la distanza fra ambo i luoghi sia superiore a 50 km.

Si intende per "ultima residenza effettiva" l'indirizzo fornito dal candidato quando ha compilato online l'atto di candidatura. L'indirizzo può essere modificato dall'unità Formazione e tirocini su richiesta scritta e giustificata del candidato a condizione che tale richiesta abbia luogo prima della data della sua entrata in funzione. In tal caso, l'indirizzo è considerato come "ultima residenza effettiva". Una copia della modifica è conservata nel dossier del candidato.

Dopo l'entrata in funzione del tirocinante, non è autorizzato alcun cambiamento dell'indirizzo di residenza effettiva.

Il pagamento relativo al viaggio verso il luogo di destinazione sarà effettuato al più tardi 6 settimane dopo l'inizio del tirocinio e quello relativo al ritorno verso il luogo di residenza effettiva al più tardi 6 settimane

dopo la fine del tirocinio, a condizione che l'unità Formazione e tirocini disponga della scheda di accompagnamento debitamente compilata, datata e firmata.

2. Il pagamento forfettario è effettuato sulla base di:
 - 0,1326 EUR al chilometro da 1 a 1 000 chilometri compresi;
 - 0,0884 EUR al chilometro per la tratta da 1 001 chilometri in poi e fino a 10 000 chilometri;
 - 0,0000 EUR oltre i 10 000 chilometri.

L'indennità chilometrica è adattata al 1° gennaio di ogni anno. I valori succitati sono quelli dell'anno 2012.

3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo se, durante il primo mese di tirocinio, il tirocinio è interrotto su richiesta del tirocinante (articolo 11, paragrafo 1, primo trattino) senza essere giustificato da una ragione imperativa, le spese del viaggio di ritorno non sono rimborsate.

Allo stesso modo se, durante il primo mese di tirocinio, l'autorità competente pone termine al tirocinio su richiesta del tutore o di sua iniziativa, essa può decidere che le spese di ritorno non siano rimborsate.

L'autorità competente può altresì decidere che le spese di ritorno non siano rimborsate quando pone termine al tirocinio tra il secondo mese del tirocinio e la data della sua fine prevista nel contratto di tirocinio, su richiesta del tutore o di sua iniziativa, per inadempienza degli obblighi da parte del tirocinante.

4. Il Parlamento europeo non concede alcun contributo alle spese di viaggio in caso di sospensione o di ripresa del tirocinio.

Articolo 15

Spese di missione durante il tirocinio

Autorizzazione della missione

1. Nel corso del tirocinio i tirocinanti possono essere inviati in missione nei vari luoghi abituali di lavoro del Parlamento europeo (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo) per seguire i lavori parlamentari.
2. L'unità Formazione e tirocini stabilisce, in funzione delle necessità della Direzione generale della traduzione, il numero di giorni di missione dei tirocinanti fino a un massimo di 2 giorni di missione (escluso il tempo di viaggio) per mese completo di tirocinio.

Rimborso delle spese di vitto e alloggio

3. Per le missioni verso uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento europeo, i tirocinanti hanno diritto al pagamento di un importo forfettario di 180 EUR per le prime 24 ore di missione e di 90 EUR per ogni nuovo periodo di 12 ore, compreso il tempo di viaggio. Quando non si trascorre alcuna notte nel luogo di missione, l'importo forfettario è limitato a 65 EUR per missione.

Gli importi forfettari succitati sono indicizzati secondo le modalità previste per le indennità giornaliere e i rimborsi forfettari di alloggio per le missioni effettuate nei tre luoghi di lavoro dai funzionari e dagli altri agenti del Parlamento europeo.

4. Il pagamento è costituito:
 - da un eventuale anticipo pari al 70% dell'importo previsto (escluso il trasporto) per la suddetta

missione;

- e dal pagamento del saldo restante previa ricezione di una dichiarazione di spese ammissibile.

Il Parlamento europeo può procedere al recupero completo o parziale degli importi in caso di annullamento o di riduzione della missione, o di mancata ricezione della dichiarazione di spese entro i termini previsti.

Rimborso delle spese di trasporto

5. Per gli spostamenti sono utilizzati i mezzi di trasporto più adeguati, secondo il miglior rapporto costo totale/efficacia.

Sono autorizzati gli spostamenti con trasporti charter organizzati dal Parlamento europeo, nel limite delle disponibilità.

6. I rimborsi di spese di trasferimento (sosta, trasporto pubblico, taxi) non sono autorizzati.
7. Qualunque sia la destinazione della missione, il rimborso dei trasporti è sempre limitato alla tariffa "seconda classe" per il treno.
8. Non è necessario alcun documento giustificativo per le missioni fra i tre luoghi di lavoro (luogo di partenza e luogo di missione).
9. Il Parlamento europeo può procedere al recupero completo o parziale delle spese di trasporto pagate anticipatamente in caso di annullamento o di riduzione della missione, o di mancata ricezione della dichiarazione di spese entro i termini previsti.

Circuito dell'ordine di missione e della dichiarazione di spese

10. Prima della partenza in missione, l'unità Formazione e tirocini stabilisce i progetti di missione. Il Direttore generale della traduzione o il suo delegato autorizza le missioni almeno una settimana prima della data di inizio della missione.
11. Dopo il ritorno dalla missione, i tirocinanti compilano la dichiarazione di spese e la fanno firmare dal capo del loro servizio di assegnazione. La dichiarazione di spese deve essere inviata al massimo entro 5 giorni di calendario dopo la fine della missione all'unità Formazione e tirocini. Una volta trascorso il termine di 15 giorni di calendario, gli importi anticipati al tirocinante sono recuperati d'ufficio.

Articolo 16 **Assicurazione malattia e infortunio**

1. I tirocinanti devono essere coperti durante tutta la durata del loro tirocinio contro i rischi di malattia e di infortunio. Il Parlamento europeo contrae un'assicurazione malattia e un'assicurazione infortunio a loro favore che offrono una copertura complementare rispetto al sistema nazionale o a qualsiasi altra assicurazione di cui i tirocinanti possano disporre.
2. Su richiesta dei tirocinanti, il Parlamento può inoltre assicurare il coniuge e i figli. In tal caso, i premi assicurativi sono a carico dei tirocinanti.

Articolo 17

Congedi

1. I tirocinanti hanno diritto a due giorni di congedo per ogni mese di tirocinio effettuato. Le relative domande vanno presentate al tutore che le visita e le invia alla segreteria del servizio di assegnazione. I giorni di congedo non goduti non sono soggetti a rimborso.
2. I tirocinanti hanno diritto ai congedi ufficiali inclusi nella lista dei giorni festivi e dei giorni di chiusura degli uffici del Parlamento europeo a condizione che cadano durante il loro tirocinio.

Articolo 18

Congedi speciali

1. Il tirocinante, dopo aver avvertito il suo tutore, può inviare all'unità Formazione e tirocini una richiesta di congedo speciale nei casi previsti per i funzionari del Parlamento europeo. La richiesta di congedo, nonché il documento giustificativo, devono essere inviati all'unità Formazione e tirocini a eccezione dei certificati medici, che devono essere inviati al Servizio medico dell'istituzione.
2. Se il tirocinante è tenuto a ritornare al suo istituto di insegnamento per frequentare corsi obbligatori o sostenere esami, il numero di giorni di assenza necessari è autorizzato a condizione che l'istituto di insegnamento fornisca un documento giustificativo.
3. L'autorità competente adotta la sua decisione quanto alla concessione del congedo speciale o del congedo per corsi obbligatori o per sostenere esami alla luce dei documenti giustificativi forniti.
4. Qualora non venga concesso un congedo per un corso, il tirocinante può chiedere la sospensione del suo tirocinio conformemente all'articolo 10 succitato.

Articolo 19

Congedi di malattia

1. In caso di malattia, i tirocinanti sono tenuti ad avvertire immediatamente dal primo giorno di assenza il loro tutore e/o il servizio al quale sono assegnati.
2. Qualora l'assenza sia superiore a tre giorni di calendario, sono tenuti a far pervenire un certificato medico al Servizio medico dell'istituzione.
3. In ogni caso, le assenze per malattia senza certificato medico durante tutta la durata del tirocinio sono limitate a un giorno per mese di tirocinio, calcolato sulla base della durata totale del tirocinio.

Articolo 20

Assenze ingiustificate

In caso di assenza del tirocinante non giustificata da una decisione di sospensione del tirocinio ai sensi dell'articolo 10 o da un congedo di malattia ai sensi dell'articolo 19, il tutore comunica l'assenza all'unità Formazione e tirocini, che notifica al tirocinante, per iscritto al suo indirizzo dichiarato, di presentarsi presso il servizio in cui effettua il suo tirocinio entro una settimana dalla ricezione della notifica. Trascorso tale termine, l'autorità competente decide sull'opportunità di dichiarare concluso il tirocinio ai sensi dell'articolo 11 e, se del caso, ne fissa la data di effetto.

Capitolo 2 – Disposizioni applicabili ai tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari

Articolo 21

Obiettivo dei tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari

I tirocini sono riservati ai titolari di diplomi rilasciati da università o istituti equivalenti. Essi hanno l'obiettivo di consentire loro di completare le conoscenze che hanno acquisito nel corso dei loro studi e di familiarizzarsi con l'attività dell'Unione europea ed in particolare del Parlamento europeo.

Articolo 22

Condizione specifica di ammissione

Ogni candidato a un tirocinio di traduzione per titolari di diplomi universitari deve aver completato, entro la data limite per la presentazione dell'atto di candidatura, studi universitari di una durata minima di tre anni, sanciti da un diploma.

Articolo 23

Durata del tirocinio

1. La durata dei tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari è di tre mesi. La durata effettiva e le date limite per la ricezione degli atti di candidatura figurano nella tabella seguente:

	Inizio del tirocinio	Durata	Periodi di iscrizione
1.	1° gennaio	3 mesi	15 giugno - 15 agosto
2.	1° aprile	3 mesi	15 settembre - 15 novembre
3.	1° luglio	3 mesi	15 dicembre - 15 febbraio
4.	1° ottobre	3 mesi	15 marzo - 15 maggio

2. I tirocini di traduzione per titolari di diplomi universitari possono essere prorogati, a titolo eccezionale, per una durata massima di tre mesi, con decisione dell'autorità competente, su domanda motivata del tutore e trasmessa all'autorità competente almeno sei settimane prima della fine del tirocinio. Il tirocinio è prorogato senza soluzione di continuità. La proroga del tirocinio avviene nello stesso luogo e nello stesso servizio di assegnazione, sotto la direzione dello stesso tutore, salvo deroga straordinaria accordata dall'autorità competente.

Articolo 24

Trattamento economico

1. I titolari di diplomi universitari che beneficiano di un tirocinio di traduzione percepiscono una borsa.
2. La base di calcolo delle borse di tirocinio è lo stipendio mensile di base di un funzionario di grado AD5, scatto 4, cui è applicato il coefficiente correttore per il paese in cui il tirocinio ha luogo. Il valore mensile della borsa di studio è fissato al 25% di tale importo e la borsa è pagabile in euro il 15 di ogni mese.
3. L'importo della borsa è aggiornato annualmente al 1° gennaio ed è indicato sul sito Internet del Parlamento europeo.
4. Il tirocinante borsista coniugato e/o avente almeno un figlio a carico ha diritto, oltre all'importo della borsa, a un assegno familiare, il cui livello è fissato al 5% dell'importo di riferimento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Anche all'importo dell'assegno familiare si applica il coefficiente correttore per il

paese in cui ha luogo il tirocinio.

5. Se durante il proprio tirocinio il tirocinante percepisce un reddito professionale o una borsa proveniente da un'altra fonte, il rispettivo importo è detratto dall'importo al quale ha diritto a titolo dei paragrafi 1 e 4.
6. Il tirocinante può chiedere, al suo arrivo, un anticipo sulla borsa mensile del primo mese che può essere autorizzato dall'autorità competente. Esso non può superare il 90% dell'importo mensile della borsa.
7. Il tirocinante è il solo responsabile del rispetto dei suoi obblighi fiscali. La borsa non è soggetta all'imposta comunitaria.
8. Se si mette fine definitivamente al tirocinio prima della scadenza prevista, il pagamento della borsa si effettua in proporzione al numero dei giorni prestati, sulla base di trentesimi.

Capitolo 3 – Disposizioni applicabili ai tirocini di formazione alla traduzione

Articolo 25

Obiettivo e condizioni specifiche di ammissione ai tirocini di formazione alla traduzione

1. Il Parlamento europeo offre ai candidati che siano già titolari, prima della data limite di presentazione dell'atto di candidatura, di un diploma di fine studi secondari corrispondente al livello di accesso all'Università o che abbiano compiuto studi superiori o tecnici di pari livello, la possibilità di effettuare tirocini pratici. Questi sono riservati in via prioritaria ai candidati che devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi purché abbiano compiuto l'età di 18 anni il primo giorno del loro tirocinio.
2. Se un tirocinio riveste carattere obbligatorio nel quadro
 - del piano di studi di un'università o istituto di insegnamento di livello equivalente,
 - della formazione professionale di alto livello organizzata da un organismo senza scopo di lucro (segnatamente istituti od organismi pubblici),
 - di un obbligo per l'accesso all'esercizio di una professione,

il Parlamento europeo può accogliere candidati che adempiano alle condizioni generali di ammissione previa motivazione di tali organismi o degli enti che accordano l'accesso all'esercizio di una professione.

Articolo 26

Durata del tirocinio

1. La durata dei tirocini di formazione alla traduzione va da uno a tre mesi. Le date d'inizio e i termini ultimi per la ricezione degli atti di candidatura figurano nella seguente tabella:

	Inizio del tirocinio	Durata	Periodi di iscrizione
1.	1° gennaio	da 1 a 3 mesi	15 giugno - 15 agosto
2.	1° aprile	da 1 a 3 mesi	15 settembre - 15 novembre
3.	1° luglio	da 1 a 3 mesi	15 dicembre - 15 febbraio
4.	1° ottobre	da 1 a 3 mesi	15 marzo - 15 maggio

2. I tirocini di formazione alla traduzione possono essere prorogati, a titolo eccezionale, per una durata massima di tre mesi, con decisione dell'autorità competente, su domanda motivata del tutore e trasmessa all'autorità competente almeno sei settimane prima della fine del tirocinio. Il tirocinio è prorogato senza soluzione di continuità. La proroga del tirocinio avviene nello stesso luogo e nello stesso servizio di assegnazione, sotto la direzione dello stesso tutore, salvo deroga straordinaria accordata dall'autorità competente.

Articolo 27

Indennità

1. I tirocinanti in formazione percepiscono un'indennità mensile il cui importo è fissato nel contratto di tirocinio.
2. All'indennità può essere applicato il coefficiente correttore per il paese in cui ha luogo il tirocinio ed è pagabile in euro il 15 di ogni mese.
3. L'importo di tale indennità è aggiornato annualmente il 1° gennaio ed è indicato sul sito Internet del Parlamento europeo.
4. Non è previsto il pagamento di un assegno familiare o di un assegno supplementare per disabilità.
5. Se durante il proprio tirocinio il tirocinante in formazione percepisce un reddito professionale o una borsa proveniente da un'altra fonte, l'importo pari al reddito esterno è detratto dall'importo al quale ha diritto a titolo del paragrafo 1.
6. Il tirocinante può chiedere, al suo arrivo, un anticipo sull'indennità del primo mese, che può essere autorizzato dall'autorità competente. Esso non può superare il 90% dell'importo mensile dell'indennità.
7. Il tirocinante è il solo responsabile del rispetto dei suoi obblighi fiscali. L'indennità non è soggetta all'imposta comunitaria.
8. Se si mette fine definitivamente al tirocinio prima della scadenza prevista, il pagamento dell'indennità si effettua in proporzione al numero dei giorni prestati, sulla base di trentesimi.

Capitolo 4 – Disposizioni finali

Articolo 28

Controversie

1. Il tirocinante che auspica contestare una decisione adottata in applicazione delle presenti norme invia una domanda motivata all'autorità competente o, se tale autorità è in causa, al Segretario generale. L'autorità competente o, se del caso, il Segretario generale, notifica al tirocinante una risposta motivata entro un termine di tre mesi.
2. Una decisione adottata in applicazione delle presenti norme interne può altresì essere contestata dinanzi al Tribunale dell'Unione ai sensi dell'articolo 263 del TFUE¹. Un'eventuale domanda a carattere non contenzioso presentata ai sensi del paragrafo 1 non interrompe il termine previsto dal succitato articolo 263 del TFUE.

¹ [Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#)

Articolo 29
Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali di tutti i tirocinanti e nonché dei candidati a un tirocinio in applicazione delle presenti norme è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001, del 18 dicembre 2000, relativo alla protezione dei dati personali.

Articolo 30
Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° marzo 2013.
2. I tirocini di traduzione in corso al 1° marzo 2013, compresi quelli che saranno prorogati dopo tale data, continuano ad essere disciplinati dalle norme interne relative ai tirocini di traduzione presso il Segretariato generale del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006. Eccetto tale caso, dette norme sono abrogate all'entrata in vigore delle presenti norme.

Fatto a Lussemburgo, l'8 febbraio 2013.

Klaus WELLE
Segretario generale